

## Controlli e liti

# Monitorati i bonifici esteri da 5mila euro

di Marco Piazza

17 Giugno 2022

---

Cambia la soglia quantitativa a partire dalla quale scatta il monitoraggio dei trasferimenti da e verso l'estero posto a carico degli intermediari finanziari e di alcuni operatori non finanziari.

Il nuovo decreto legge Semplificazioni modifica l'articolo 1 del Dl 167/1990.

Secondo la norma vigente gli intermediari devono comunicare all'agenzia delle Entrate i trasferimenti da e verso intermediari non residenti effettuati, anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 15mila euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di operazioni frazionate eseguite per conto di persone fisiche, società semplici o associazioni equiparate o enti non commerciali residenti o non residenti in Italia.

Il richiamo alle operazioni frazionate viene inteso nel senso indicato dell'articolo 1, comma 1, lettera v) del Dlgs 231/2007 ("antiriciclaggio"), richiamato dall'articolo 36, comma 2, lettera b) dello stesso decreto a sua volta richiamato dal provvedimento attuativo del 16 luglio 2015. Pertanto, normalmente si sommano i trasferimenti fatti in sette giorni a meno che non ci siano altri motivi per ritenere più operazioni siano collegate per realizzare un'operazione frazionata.

La bozza di decreto legge riscrive il comma 1, ma l'unico cambiamento consiste nel fatto che il monitoraggio deve riguardare tutti i trasferimenti di importo superiore a 5mila euro.

Non è detto che l'effetto del cambio di criterio sia idoneo a ridurre il numero delle comunicazioni.

Con la norma vigente, se in una settimana vengono effettuati trasferimenti di importo inferiore a 15mila euro non scatta la segnalazione. Con il nuovo sistema, i trasferimenti complessivamente fatti in una settimana potrebbero essere maggiori o minori di 15mila euro e, a seconda del taglio di ciascuno di essi, potrebbero essere o non essere comunicati. È quindi dubbio che la modifica normativa costituisca una semplificazione, anche se il titolo dell'articolo la qualifica come tale.

Di sicuro non è una semplificazione che la novità decorra dai trasferimenti fatti lo scorso anno e quindi debba essere applicata già a partire dalla trasmissione di dati che avverrà entro il 31 ottobre 2022, in concomitanza con la presentazione del modello 770.

Se non interverrà una auspicabile modifica della decorrenza in sede di conversione gli intermediari non avranno molto tempo a disposizione per modificare le procedure.

Ricordiamo che l'obbligo di comunicazione riguarda solo i trasferimenti di cui all'allegato 1 del provvedimento 16 luglio 2015, ossia, in prevalenza i bonifici da e verso intermediari non residenti.

L'adempimento è posto a carico, oltre che degli intermediari finanziari delle fiduciarie e dei cambia valute, anche dei prestatori di servizi di valuta virtuale (exchange).

---

## **Gli ultimi contenuti di Controlli e liti →**

---

20 Giugno 2022

### **Crediti falsi per pagare i debiti con il Fisco: con la bonus economy si moltiplicano gli illeciti**

*di Ivan Cimmarusti*

---

20 Giugno 2022

### **La dichiarazione resa nella voluntary disclosure non diventa presunzione**

*di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito*

---

20 Giugno 2022

### **L'accertamento svela le liberalità indirette: così scatta la tassazione**

*di Andrea Vasapolli*

---

20 Giugno 2022

## Stop al prelievo sui funzionari di ambasciate della Santa Sede

di *Marcello Maria De Vito*


---

20 Giugno 2022

### Sanzioni illegittime se l'ufficio ignora l'attività già avviata dall'impresa

di *Marco Nessi e Roberto Torelli*

---

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

Il Sole  
**24 ORE**